

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 aprile 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario
Francesco ALBO	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Noale (VE) prot. n. 7963 del 1 aprile 2009 e assunta al prot. 234179 in data 3 aprile 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per il Veneto n. 18/2009/PAR del 7 aprile 2009 di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Presidente Bruno PROTA;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Noale (VE), ente con oltre 5.000 abitanti, dopo aver esposto in modo dettagliato la situazione del personale nell'anno 2009, confrontando la relativa spesa con quella dell'esercizio 2008 ed affermando l'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, fa peraltro presente che, per quanto attiene al rapporto percentuale tra la spesa complessiva del personale e le spese correnti corrispondenti negli anni 2008 e 2009, non verrebbe rispettata l'ulteriore condizione stabilita dall'art. 76, comma 5, della L. n. 133/2008 secondo la rigorosa interpretazione data alla disposizione da questa Sezione di controllo.

Nell'esporre, quindi, varie considerazioni e le gravi conseguenze

che deriverebbero, tra l'altro, dalla impossibilità di sostituire il comandante della Polizia locale (in comando dal Comune di Mirano) dimissionario, lasciando senza la guida di un responsabile apicale un settore avente competenze per servizi essenziali per la vigilanza e la sicurezza dei cittadini, chiede se sia possibile pervenire ad una interpretazione "temperata" della norma contenuta nel citato art. 76, comma 5.

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposto a questa Sezione da un comune con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ovvero all'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, il quesito riguarda la spesa di personale che ha formato oggetto di particolare attenzione della più recente legislazione finanziaria, in ragione anche della sua rilevanza ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sana e corretta gestione finanziaria degli enti.

Con riferimento al caso in esame, peraltro, va precisato che la funzione consultiva della Corte (a differenza di quella di controllo ex art. 1, commi 166 e 167 della L. 23.12.2005, n. 266 che ha riguardo a specifiche situazioni, atti e documenti contabili del

singolo comune e viene esplicitata attraverso lo strumento delle eventuali osservazioni, delle controdeduzioni dell'ente e della determinazione/pronuncia finale della Sezione) deve attenere a questioni di carattere generale che, potendo in ipotesi interessare un numero indeterminato di enti, trascenda la situazione tipica e concreta che ha dato origine al quesito onde evitare anche che la funzione consultiva si trasformi, nella realtà, in una non prevista attività autorizzativa.

La dettagliata descrizione degli elementi in essere presso il Comune, viene, pertanto, presa in considerazione dalla Sezione quale enunciazione dei presupposti fattuali che illustrano la situazione e degli elementi idonei a dimostrare la rilevanza della questione di carattere generale dell'interpretazione da dare all'art. 76, commi 5 e 6, della L. n. 133/2008.

Sullo specifico punto, questa Sezione ha già avuto modo di esprimere il suo più recente avviso (cfr. pareri n. 16/2009/PAR, n. 22/2009/PAR e n.26/2009/PAR) secondo il quale il citato art. 76, comma 5, va considerato come una norma di principio che troverà piena e concreta attuazione con l'emanazione del DPCM di cui al comma successivo con il quale verranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlativi obiettivi differenziati di risparmio tenuto (anche) conto delle percentuali di incidenza di personale attualmente esistente rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

Ritiene, quindi, la Sezione che, ferma restando la immediata operatività del divieto introdotto nel successivo comma 7 dello stesso art. 76, la disposizione in esame si presti ad una interpretazione meno rigorosa a causa anche della mancanza di parametri "personalizzati" la cui fissazione si manifesta ancor più necessaria per il grande ritardo con cui sarà adottato il DPCM di attuazione, nelle more della cui emanazione, dovrebbe continuare a trovare applicazione, secondo la tesi più rigorosa, un obbligo immediato di riduzione di spesa generalizzato, non quantificato, né modellato sulla peculiare situazione di ciascun ente, che poteva trovare giustificazione quale criterio provvisorio in pendenza della sollecita entrata in vigore della disciplina completa e definitiva.

Alla disposizione di cui trattasi, pertanto, secondo la Sezione, può attribuirsi il valore di norma di principio, che – come detto – troverà piena attuazione con l'emanazione del DPCM e che le Amministrazioni dovranno comunque tenere prudenzialmente presente e confrontare (anche in vista della rilevanza che avrà la spesa di personale nel quinquennio precedente) con le concrete e specifiche esigenze funzionali dell'ente, sempre nel rispetto, comunque, delle altre condizioni poste dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006.

La soluzione prospettata – secondo la Sezione – ricomprende ed assorbe l'ipotesi prospettata dal Comune di una possibile eliminazione di voci (avanzo di amministrazione) dal confronto

delle spese dei due esercizi ai fini di una omogeneizzazione delle stesse, che comporterebbe il delicato problema delle possibilità di determinazione, caso per caso e in relazione a situazione e scelte operate dai singoli enti, degli elementi contabili da tenere in considerazione, determinazione che, in via di principio, dovrebbe essere riservata alle previsioni generali ed astratte del legislatore

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2009.

Il Presidente Estensore

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 17 aprile 2009

Il Direttore Amministrativo

D.ssa Raffaella BRANDOLESE